

ATTO N. DD 3572

DEL 16/09/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 203

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE – PIANO PARTICOLAREGGIATO A DESTINAZIONE TERZIARIO COMMERCIALE CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di San Maurizio Canavese** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 58-4789 del 18/03/1991 e successivamente modificato dalla 1a Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 31-2333 del 26/02/2001 e dalla 2a Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 14-13464 del 08/03/2010;
- ha approvato sei varianti parziali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato il Progetto Preliminare della 3^a Variante strutturale con D.C.C. n° 32 del 10.06.2019;
- ha adottato con Deliberazione C.C. n° 20 del 29/07/2020 il Piano Particolareggiato a destinazione terziario commerciale con contestuale Variante parziale al P.R.G.C., trasmesso con nota prot.10933 alla Città Metropolitana di Torino in data 10/08/2020 (ns prot. 55782 in pari data) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. n. VP-018/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.187 abitanti nel 1971, 6.809 abitanti nel 1981, 6.600 abitanti nel 1991, 7.248 abitanti nel 2001 e 9.646 abitanti al 2011, dati che registrano un notevole incremento nell'ultimo ventennio;
- superficie territoriale: 1.734 ettari di pianura; la conformazione fisico – morfologica evidenzia 1.726 ettari del territorio comunale con pendenze inferiori al 5% (99% del territorio comunale), 8 ettari hanno pendenze tra il 5 e il 25%;
- capacità d'uso dei suoli: è interessato da 1.553 ettari in Classe II; è interessato su una superficie di 32 ettari da "Aree boscate";
- è compreso nella Zona 7 "Ciriacese – Valli di Lanzo" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile

2015;

- risulta compreso nell'Ambito di Approfondimento Sovracomunale denominato "CIRIACESE" di cui all'articolo 9 del PTC2;
- è individuato come *centro Locale* rispetto al quale sono applicabili le direttive di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato come centro storico di *tipo C*, di *media* rilevanza ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- non risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2 all'articolo 22 delle N.d.A.;
- insediamenti produttivi: il PTC2 individua ambiti produttivi di I e II livello;
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - è attraversato dalla S.P. 13 di Front, dalla S.P. 14 di Ceretta Inferiore, dalla S.P. 15 di Ceretta Superiore, dalla S.P. 16 di San Maurizio, dalla S.P. 2 di Germagnano e dalla S.P. 710 di Caselle;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Caselle-Cirié-Lanzo-Ceres;
 - è interessato dai progetti di viabilità 49, 50, 189 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 0,7 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Stura e Stura di Val Grande, dei Torrenti Bendola e Banna;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano dissesti areali per 9,5 ha;
 - il vigente P.A.I. prevede limiti di progetto pari a 0,8 km e comprende aree in fascia A-B-C pari a 209 ha;
- tutela ambientale: il territorio comunale è interessato da Aree protette nazionali/regionali istituite (Core Areas) per 35,3 ha, fasce perifluviali per 140,5 ha, corridoi di connessione ecologica per 71,6 ha;

dato atto che l'adeguamento del P.R.G.C. del Comune di San Maurizio Canavese alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa è previsto nei contenuti della Variante strutturale n° 3 in itinere e che, attualmente, sono vigenti le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 comma 2 della L.U.R. sul Progetto Preliminare della suddetta Variante strutturale adottato con D.C.C. 32 del 10/6/2019;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 29/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale in oggetto, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a modificare la destinazione urbanistica di un appezzamento di terreno posto tra le vie Madonna della Neve, Fatebenefratelli e S. Riccardo Pampuri da F2 "Aree per servizi di interesse generale ed attrezzature sanitarie" a Tn6 "Aree per attività terziarie, commerciali espositive, direzionali ed artigianali di nuovo impianto" con contestuale approvazione del Piano Particolareggiato;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Documento tecnico di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati trasmessi con nota prot. 10919 del 10.08.2020 (ns. prot. 55711) alla Città Metropolitana di Torino e messi a disposizione dell'"Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza

Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 20 del 29/07/2020 di adozione del Piano Particolareggiato con contestuale Variante parziale al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), **[non]** riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/09/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, in merito al Piano Particolareggiato a destinazione terziario commerciale con contestuale Variante parziale al P.R.G.C. vigente del Comune di San Maurizio Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/07/2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al Piano Particolareggiato con contestuale Variante Parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di San Maurizio Canavese, le seguenti osservazioni:
 - Si osserva che il prospetto numerico riportato della premessa della deliberazione di adozione verifica il rispetto dei parametri di parzialità riferendosi esclusivamente alla Variante in oggetto mentre l'art. 17

comma 7 della L.R. 56/77 chiede “*il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*”. Si richiede pertanto di aggiornare il prospetto nell’atto amministrativo di approvazione della Variante, ricordando di indicarvi anche i parametri che non vengono modificati in quanto non sono previsti casi di esclusione dalla L.U.R.;

- Richiamando il comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R in cui è citato: “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*”, si chiede di ottemperare alla citate disposizioni nell’atto di approvazione della presente Variante;
 - Si ritiene necessario integrare gli atti della Variante parziale con una relazione geologica dalla quale emerga l’idoneità dell’area oggetto di cambio di destinazione anche **in base alla classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica**;
 - Si rammenta che il terminare delle misure di salvaguardia disposte dall’art. 58 comma 2 della L.R. 56/77 sul Progetto preliminare della Variante strutturale n° 3 prima della pubblicazione sul B.U.R.P. dell’atto di approvazione del Progetto definitivo della medesima Variante strutturale renderebbe incompatibile la presente Variante parziale con il PTC2. Si suggerisce pertanto di approvare la Variante strutturale n° 3 prima della presente Variante parziale.
 - L’“Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale” della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale””, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;
 - A titolo collaborativo si segnalano i tempi di pubblicazione previsti per il Piano Particolareggiato dall’art. 40 comma 1 della L.R. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Maurizio Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 16/09/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo